

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2554)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 1º febbraio 1963 (V. Stampati nn. 382, 458, 1208, 2361, 3631, 3644, 3655)*

**d'iniziativa dei deputati RUSSO Salvatore, ROFFI, DE GRADA, DE LAURO MATERA Anna, MAGLIETTA, GRASSO NICOLOSI Anna, SCIORILLI BORRELLI (382); COLITTO (458); MAROTTA Vincenzo, FUSARO, LEONE Raffaele (1208); BUZZI, RAMPA, PATRINI e PERDONA' (2361); BADINI CONFALONIERI (3631); ORLANDI (3644); FUSARO, BALDELLI (3655)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 febbraio 1963*

Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1º luglio 1956

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica, nonché ai direttori didattici, agli ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1º luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1º luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei

coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

#### Art. 2.

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1962-63 a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.